

Cronache cinematografiche ticinesi

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Schweizer Film = Film Suisse : offizielles Organ des Schweiz. Lichtspieltheater-Verbandes, deutsche und italienische Schweiz**

Band (Jahr): **8 (1943)**

Heft 119

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrücke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Cronache cinematografiche ticinesi

L'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione cinematografica della Svizzera Italiana, svoltasi sabato 13 marzo a Lugano nella sala superiore del Caffè Olimpia, ha dato luogo ad un ampio e pacato scambio di vedute su temi di viva attualità fra i gerenti di sale del Ticino e il sig. dott. Kern, segretario della S.L.T.V. La riunione, alla quale erano rappresentati una quindicina di cinematografi del Cantone, è stata presieduta dal sig. Giuseppe Pagani, presidente del sodalizio, il quale prima di aprire i dibattiti, ha rivolto espressioni di cordiale deferenza al dott. Kern, facendo fra altro voti perchè fra l'ACSI e il Comitato centrale si stabiliscano vincoli sempre più saldi e augurandosi che il Comitato stesso mostri la sua benevolenza agli associati della Svizzera Italiana. A sua volta il dr. Kern, dopo avere ringraziato per la cordiale accoglienza, ha dichiarato di essersi dato sempre pena di tenere presenti le circostanze speciali del Ticino.

Si è quindi affrontato l'argomento della nuova tariffa della *Suisa*, la quale poggia sulla questione della frequenza degli spettatori. Il sig. Pagani ha richiamato in proposito l'art. 2 della Classe E della tariffa e ha fatto notare come nella Svizzera Italiana esistano sale che hanno una frequenza minima di spettatori in confronto al numero elevato di posti disponibili. Il dr. Kern, porgendo chiarimenti sulla clausola di forza maggiore adottata dal sig. Pagani ha avvertito che vi sono locali dove i posti occupati sono inferiori alla cifra media. L'Associazione ha costituito una commissione permanente per definire tutte le questioni riguardanti la *Suisa*: si è pure eletta una piccola commissione per il mantenimento della tariffa e una grande commissione per la difesa di altri postulati. Il dott. Kern accenna all'opportunità di influire sul Parlamento mediante un'interpellanza alle Camere federali. Per riassumere l'esposizione fatta su questo argomento dal segretario dello S.L.T.V., rileveremo che secondo essa finora sono state presentate tre domande per chiedere un'ulteriore riduzione della tariffa, ma tutte e tre sono state respinte, e che le tasse fin qui percepite hanno dato un totale di fr. 150.000 invece dei 170.000, cifra globale minima garantita dall'Associazione, di guisa che se non si arrivasse a questa somma, si dovrebbe per l'anno successivo aumentare la percentuale prevista di 0,34. Chi non arriverà alla media del 30 % di posti occupati, potrà avanzare ricorso, motivato da forza maggiore.

Il dr. Kern ha riferito intorno ad un colloquio avuto col presidente del Tribunale arbitrale della *Suisa* on. Bolla, presso il quale si è fatto portavoce del malcontento dei soci del Cantone Ticino. È difficile che gli associati ticinesi possano ottenere un altro ribasso, ma essi hanno la possibilità di demandare ad una commis-

sione speciale il compito di interpellare l'on. Bolla per conoscere il suo punto di vista in proposito e ottenere eventualmente una tariffa particolare per il Ticino, a condizione che si riesca a fare ridurre il minimo garantito di fr. 170.000.

Terminato l'esame del problema delle tariffe della *Suisa*, il sig. Pagani ha posto sul tappeto la nuova questione relativa alla tariffa SLV. e a questo proposito si è deciso che in base alla nuova tassa dello statuto i soci saranno invitati a comunicare al Comitato il numero dei mesi dell'anno in cui sono in esercizio, dopo di che l'ACSI. si rivolgerà al Comitato centrale per determinare la tariffa definitiva. Si è pure data comunicazione agli intervenuti che del bollettino delle assemblee sarà fatta avere ai soci della Svizzera Italiana una traduzione italiana.

L'assemblea si è pure occupata della nuova richiesta inoltrata da Gordola: argomento che è stato lumeggiato nei suoi molteplici aspetti e sul quale sarà mandato all'Associazione centrale un rapporto particolareggiato.

Il sig. Pagani ha in seguito sollevato la questione del prezzo base minimo, fissato in fr. 100.— per pellicola e ha domandato se non sia possibile ottenere per il Ticino un'eccezione per i film non parlanti in italiano e provvisti di didascalie in lingue straniere. Il dr. Kern ha risposto facendo notare che tali eccezioni sono previste dalla convenzione e che ogni socio può invocarne l'applicazione a proprio favore rivolgendosi alla singole case noleggiatrici. Frutto della discussione su questo argomento è la decisione di inoltrare una domanda al Comitato centrale per chiedere che si riduca il minimo di fr. 100.— pre-

Nuove disposizioni statutarie concernenti la pubblicità cinematografica

Vbis Pubblicità cinematografica, Art. 37bis.

Ogni pubblicità sleale oppure non seria mediante la parola o l'immagine è proibita e viene punita dalla Presidenza a norma dell'art. 43 degli statuti.

Per pubblicità sleale deve intendersi soprattutto quella inveritiera come pure ogni altra pubblicità che vada contro la buona fede nella concorrenza.

Deve considerarsi non seria ogni pubblicità che

- a) è in contraddizione col diritto pubblico;
- b) non può conciliarsi con l'interesse nazionale;

visto per i film non parlanti in italiano e recanti sottotitoli in altro idioma.

L'assemblea si è quindi sciolta dopo avere ascoltato ragguagli del dott. Kern sull'affare *Reag*. Essa si è rivelata un'utile presa di contatto fra l'ACSI. e il segretario dello S.L.T.V. *

Verso la metà di febbraio una giuria presieduta da Francesco Chiesa e della quale facevano parte gli scrittori italiani G. B. Angioletti e Gianfranco Contini, ospiti della Svizzera, e alcuni critici e intenditori di lettere del Ticino, ha conferito il premio di letteratura Lugano, di fr. 1000 per il 1943 al romanzo inedito «Signore dei poveri morti» di cui è autore il giovane pittore Felice Filippini, di Bellinzona. Questo responso del collegio giudicante ha rappresentato una sorpresa, in quanto il Filippini finora non si era occupato di letteratura. Il romanzo, del quale l'autore di queste cronache ha potuto prendere visione, sarà licenziato al pubblico per la ricorrenza di Pasqua e si prevede non lontana la pubblicazione di una versione in lingua tedesca.

Una testimonianza dell'interesse suscitato da questa opera va ricercata nel fatto che una casa produttrice cinematografica della Svizzera tedesca si è rivolta all'autore per avere una sintesi della vicenda nell'intento di ricavarne, ove sia possibile, una pellicola. A sua volta un produttore italiano, il sig. Nino Angioletti, fratello dello scrittore summenzionato, ha mostrato di interessarsi a questo romanzo.

Chi ha letto il vigoroso romanzo del Filippini, non può non compiacersi dell'attenzione che ad esso dedicano gli ambienti cinematografici, ma non si nasconde le difficoltà di trasportare sullo schermo un'opera germinata in un clima letterario d'eccezione. L.C.

- c) secondo l'opinione di ogni persona dalle sane e normali concezioni urta contro la moralità;
- d) senza dubbio e manifestamente è di cattivo gusto;
- e) nuoce in notevole misura al prestigio e agli interessi della cinematografia in generale e dell'associazione in particolare, oppure;
- f) fa allusione alla concorrenza.

Art. 10, par 1, frase 1^a.

I numeri 7—9 vengono sostituiti dai numeri 9—11.

Risoluzione dell'Assemblea generale

I membri dell'Associazione cinematografica svizzera sono impegnati verso l'associazione a concludere i contratti di autorizzazione previsti nella sentenza emanata il 17 dicembre 1942 dalla Commissione arbitrale circa l'utilizzazione dei diritti d'autore. Sono pure tenuti a pagare entro il termine prescritto la tassa per i diritti

d'autore in base alle indicazioni dell'Associazione cinematografica svizzera.

Ogni contravvenzione a questa risoluzione come pure ogni indicazione inesatta sul numero dei posti a sedere e dei giorni di rappresentazione, nonchè la mancata notificazione dei cambiamenti vengono punite a mente dell'art. 43 degli statuti sociali.